Residenza Governativa
telefono 091 814 44 60
fax 091 814 44 23
e-mail dfe-dir@ti.ch
Internet www.ti.ch/DFE

Funzionario
incaricato Direzione

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze
e dell'economia
6501 Bellinzona

Bellinzona, 11 novembre 2013

COMUNICATO STAMPA

DFE – aperture straordinarie dei negozi durante il periodo pre-natalizio 2013

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2013 nei seguenti giorni (cfr. Foglio Ufficiale no. 18 di venerdì 1° marzo 2013):

- domenica 8 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- domenica 22 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
- martedì 24 dicembre, chiusura alle ore 17.00
- martedì 31 dicembre, chiusura alle ore 17.00

Ricordiamo le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate:

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l'occupazione durante le aperture delle domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 8 e/o 15 e/o 22 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1

Durante l'occupazione alla domenica, se la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.

Se l'occupazione alla domenica supera le 5 ore, il lavoratore ha diritto ad un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore, più 11 ore consecutive di riposo giornaliero), nella settimana precedente o successiva il lavoro domenicale. Il giorno di

riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo. Non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di libero.
Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Occupazione dei lavoratori le 3 domeniche 8, 15 e 22 dicembre – art. 20 cpv. 1 LL

Un lavoratore potrà essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1

Alla domenica non si può svolgere lavoro straordinario. Pertanto, durante l'occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore, non potrà superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Occupazione di giovani – art. 31 LL

I giovani fino ai 18 anni compiuti, non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 8, 15 e 22 dicembre.

Per ulteriori informazioni:

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dfe-uil@ti.ch, tel. 091 814 30 96.

http://www4.ti.ch/dfe/de/uil/apertura-negozi/aperture-pre-natalizie/